

## XVI LEGISLATURA

AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)

MERCOLEDÌ 19 MAGGIO 2010

193<sup>a</sup> Seduta

Presidenza del Presidente

VIZZINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Mantovano.*

*La seduta inizia alle ore 14,50*

## IN SEDE REFERENTE

**(272) Maria Fortuna INCOSTANTE ed altri.** - *Disposizioni per il coordinamento in materia di sicurezza pubblica e polizia amministrativa locale e per la realizzazione di politiche integrate per la sicurezza*

**(278) Anna Maria CARLONI e Franca CHIAROMONTE.** - *Modifiche alla legge 7 marzo 1986, n. 65, in materia di istituzione delle "unità di prossimità" per il contrasto alla criminalità diffusa nei grandi centri urbani*

**(308) CENTARO.** - *Istituzione delle Unità di prossimità per il contrasto alla criminalità diffusa nei grandi centri urbani*

**(344) BARBOLINI ed altri.** - *Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, in materia di ordine pubblico, sicurezza e funzioni di polizia locale*

**(760) SAIA ed altri.** - *Norme di indirizzo generale in materia di polizia locale*

**(1039) D'ALIA.** - *Modifiche alla normativa vigente in materia di polizia locale*

**- e petizione n. 313 ad essi attinente**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Costituzione di un comitato ristretto)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 maggio.

Il **PRESIDENTE** riferisce sulle audizioni informali svolte la scorsa settimana davanti all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari e comunica che presso la Commissione è disponibile, per la pubblica consultazione, la documentazione depositata dai soggetti intervenuti.

La Commissione prende atto.

Si procede all'esame degli emendamenti, pubblicati in allegato e riferiti al testo unificato proposto dai relatori, adottato come testo base e pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 21 aprile.

Il senatore **BODEGA (LNP)**, illustrando nel complesso gli emendamenti presentati dal suo Gruppo, ricorda che la legge n. 65 del 1986 lascia alle Regioni e ai Comuni la disciplina legislativa e regolamentare delle polizie locali, in linea con il principio di sussidiarietà verticale. In base a tale principio, numerose Regioni hanno introdotto leggi innovative che adeguano il ruolo delle polizie locali alle peculiarità del territorio, e molti Comuni hanno disciplinato i contenuti del servizio, prevedendo norme che consentano ai sindaci di intervenire in materie sensibili. A suo giudizio, il testo unificato proposto dai relatori introduce norme di dettaglio e dunque è invasivo dell'autonomia legislativa delle Regioni e di quella regolamentare dei Comuni: tale vizio è evidente laddove si

prevede la creazione di una conferenza regionale presieduta dal Ministro dell'interno, quando si istituisce un numero unico nazionale per le polizie locali e si riconosce al prefetto un ruolo di coordinamento che, in un sistema davvero federale, dovrebbe essere attribuito alle Regioni; inoltre, si prevede la trasmissione al prefetto della copia del regolamento comunale sulla polizia locale e si fissa una pianta organica minima per i corpi di polizia locale.

Nota, peraltro, che la proposta di Carta delle autonomie presentata dal Governo attribuisce ai sindaci la funzione fondamentale della sicurezza urbana e di governo del servizio di polizia locale, mentre il testo in esame va in direzione opposta prefigurando il corpo di polizia locale come un'appendice del Ministero dell'interno. Nè si affronta il tema delle forme associate di gestione del servizio di polizia locale e quello della videosorveglianza; non si tratta neppure il tema delle polizie provinciali e quello delle modalità di accesso e di formazione degli operatori, ovvero la questione della collaborazione tra polizie locali e soggetti pubblici o privati. Si trascura anche il tema della protezione civile locale e il ruolo delle polizie locali in collaborazione con le Province; il testo proposto affronta male il tema della interconnessione a livello territoriale delle sale operative delle polizie locali con quelle delle forze di polizia dello Stato e non risolve il problema degli strumenti di difesa personale e di autotutela degli operatori di polizia locale; inoltre non istituisce un fondo per gli oneri di difesa nei procedimenti penali a carico degli operatori, volto ad assicurare la stessa tutela legale delle forze di polizia dello Stato. Infine, non affronta il tema del monitoraggio delle malattie professionali.

Sottolinea che molte Regioni stanno legiferando sulla materia al fine di aumentare le funzioni di supporto specialistico all'azione delle polizie locali e sostenendo le forme associate di gestione del servizio: il provvedimento in esame indurrebbe molte regioni a sollevare una questione di attribuzione di poteri e determinerebbe come conseguenza la soppressione dei fondi regionali di sostegno ai Comuni per i progetti sulla sicurezza. Pertanto, è opportuno senza dubbio riformare la legge quadro del 1986 ma occorre lasciare alle Regioni e ai Comuni la massima autonomia e costruire un sistema integrato di politiche per la sicurezza urbana, fermo restando che la materia della polizia amministrativa locale non rientra tra quelle che l'articolo 117 della Costituzione riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Il senatore **DE SENA (PD)** illustra l'emendamento 2.2, diretto a sopprimere il richiamo all'ordinata convivenza, per l'individuazione degli obiettivi delle politiche locali per la sicurezza. Per quanto riguarda gli accordi in materia di politiche integrate per la sicurezza (articolo 4), ricorda l'emendamento 4.3 (ma anche quello del Governo 4.4), diretto a sopprimere il riferimento alle attività di pattugliamento integrato e a sottolineare le rispettive competenze delle forze di polizia e delle polizie locali. Segnala anche l'emendamento 7.2, soppressivo dell'articolo che istituisce la conferenza regionale in materia di sicurezza integrata, identico all'emendamento 7.3 del Governo.

All'articolo 8, comma 2, l'emendamento 8.7 precisa una delle funzioni del personale della polizia locale, mentre l'emendamento 8.10 propone di sopprimere il riferimento ai servizi di scorta. L'emendamento 10.4 precisa il riferimento alle forze di polizia.

La senatrice **INCOSTANTE (PD)** illustra l'emendamento 3.5 a norma del quale le modalità di collaborazione tra le forze di polizia e le polizie locali sono concordate e non disposte dai vertici degli enti locali. Segnala poi l'emendamento 8.8, in base al quale la vigilanza e il controllo delle polizie locali in materia tributaria è limitato all'ambito dei tributi locali di competenza; analogamente l'emendamento 9 esclude la qualifica di agente di polizia tributaria per il personale della polizia locale. L'emendamento 12.1 fa salva l'autonomia regolamentare dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane, mentre il 12.2 precisa che i corpi di polizia locale sono istituiti presso i Comuni, le Province e le Città metropolitane. L'emendamento 14.2 suggerisce la soppressione dell'articolo 14, che contempla la possibilità di istituire appositi corpi negli enti locali diversi da quelli territoriali. Infine all'emendamento 15.1 riformula le disposizioni che prevedono l'istituzione degli elenchi regionali di evidenza pubblica dei comandanti dei corpi di polizia locale.

Il **PRESIDENTE**, considerato l'elevato numero di emendamenti presentati, che si riferisce a un testo elaborato congiuntamente dai due relatori, propone di costituire un comitato ristretto al fine di vagliare preventivamente le diverse proposte e di promuovere il necessario consenso.

Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Conseguentemente, il **PRESIDENTE** invita i Gruppi parlamentari a designare i rispettivi rappresentanti in seno al comitato ristretto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*Omissis*

*La seduta termina alle ore 15,30.*

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAI RELATORI PER I DISEGNI DI LEGGE  
N. 272, 278, 308, 344, 760, 1039

Art. 1

**1.1**

**BODEGA, MAZZATORTA, MAURO**

*Sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti:*

«1. La Repubblica pone la sicurezza urbana tra le condizioni primarie per un ordinato svolgimento della vita civile e sociale, favorendo, in osservanza del principio di leale collaborazione, il coordinamento delle azioni volte alla realizzazione delle politiche di sicurezza individuate nella presente legge.

2. La presente legge detta disposizioni per il conferimento e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale (Articolo 117, comma 2, lettera *h*) della Costituzione), difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi (Articolo 117, comma 2, lettera *d*) della Costituzione), funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane (Articolo 117, comma 2, lettera *p*) della Costituzione).

3. La presente legge disciplina, ai sensi dell'articolo 118, comma terzo della Costituzione, le forme di coordinamento fra Stato, regioni ed enti locali nelle materie di cui all'articolo 117 comma secondo lettera *h*) della Costituzione.

3-bis. Nelle materie di cui al comma 1, la presente legge promuove il coordinamento degli interventi statali, regionali e locali per la realizzazione di politiche integrate per la sicurezza urbana».

**1.2**

**MOLINARI**

*Sostituire il comma 4, con il seguente:*

«4. Rimangono ferme le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano in conformità ai relativi statuti speciale e alle correlative norme di attuazione, nonché all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

Art. 2

**2.1**

**BODEGA, MAZZATORTA, MAURO**

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

**«Art. 2.**

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intendono:

*a)* per pubblica sicurezza il complesso degli interventi e delle azioni preordinate alla tutela della collettività, intesa come mantenimento dell'ordine pubblico e garanzia dell'incolumità pubblica, attraverso la tutela dei beni e degli interessi primari sui quali si regge l'ordinata convivenza civile. Le funzioni di pubblica sicurezza comprendono le misure repressive e preventive dirette al mantenimento dell'ordine pubblico e si riferiscono alle attività volte alla prevenzione dei reati ed al antenimento dell'ordine pubblico;

*b)* per ordine pubblico il complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali, in base alla costituzione ed alle leggi ordinarie, si regge l'ordinata convivenza dei consociati nelle rispettive comunità;

*c)* per polizia amministrativa locale il complesso delle attività di prevenzione o repressione dirette ad evitare danni e pregiudizi che possono essere arrecati a persone o cose nello svolgimento di attività ricomprese in materia di competenza regionale;

*d)* per sicurezza urbana il complesso degli interventi e delle azioni finalizzate a promuovere un ordinato svolgimento della vita civile nei contesti urbani ed extraurbani ove si svolge la convivenza sociale, preservando, garantendo e promuovendo la qualità della vita nelle comunità, migliorando le condizioni di vivibilità, la convivenza civile e la coesione sociale».

**2.2**

**DE SENA**

Al comma 1, lettera *a*), sopprimere le parole: «ordinata e».

**2.3**

Il Governo

Al comma 1, lettera *a*), sopprimere le parole: «ordinata e».

## 2.4

### VITALI

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «*Enti Locali*» inserire le seguenti: «*e dalle Regioni*».

Art. 3

## 3.1

### BIANCO

Al comma 1, premettere seguente:

«01. Con decreto del Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità per la stipula degli accordi finalizzati alle politiche integrate per la sicurezza».

*Consequentemente, all'articolo 3, al comma 1, prima delle parole: «Il Sindaco» inserire le seguenti: «In base al decreto di cui al comma precedente».*

*Consequentemente, all'articolo 4, al comma 1, prima delle parole: «I Comuni» inserire le seguenti: «In base al decreto di cui al comma 01 del precedente articolo 3».*

*Consequentemente, all'articolo 4, al comma 3, prima delle parole: «Le Regioni» inserire le seguenti: «In base al decreto di cui al comma 01 del precedente articolo 3».*

## 3.2

### D'ALIA

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Con decreto del Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità per la stipula degli accordi finalizzati alle politiche integrate per la sicurezza».

*Consequentemente, al comma 1, prima delle parole: «Il Sindaco» inserire le seguenti: «In base al decreto di cui al comma precedente».*

## 3.3

### BODEGA, MAZZATORTA, MAURO

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «nell'ambito delle rispettive attribuzioni», aggiungere le seguenti: «e fini della realizzazione delle politiche integrate per la sicurezza urbana».

## 3.4

### VITALI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «*d'intesa con il Prefetto*» inserire le altre: «*e con il Presidente della Regione*».

## 3.5

### INCOSTANTE

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «dispongono, su richiesta motivata dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza, la collaborazione» con le seguenti: «concordano, su richiesta motivata dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza, le modalità di collaborazione».

## 3.9

### PARDI

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «*dispongono*» con la seguente: «*concordano*».

## 3.6

### BODEGA, MAZZATORTA, MAURO

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «*per specifiche operazioni*», inserire le seguenti: «*o progetti in materia di sicurezza*».

## 3.7

### BODEGA, MAZZATORTA, MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Compete alla Regione, ai fini della realizzazione delle politiche integrate per la sicurezza urbana, promuovere il coordinamento degli accordi di cui all'articolo 4 e la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti nel settore della sicurezza».

## 3.8

### BODEGA, MAZZATORTA, MAURO

Sostituire la rubrica dell'articolo 3 con la seguente: «*(Promozione e coordinamento delle politiche integrate per la sicurezza urbana)*».

Art. 4

## 4.1

### D'ALIA

Al comma 1, alinea, prima delle parole: «*I Comuni*» inserire le seguenti: «*In base al decreto di cui al comma 01 del precedente articolo 3*».

#### 4.2

**BODEGA, MAZZATORTA, MAURO**

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «tra la Polizia Locale e le Forze di Polizia dello Stato presenti sul territorio».

#### 4.3

**DE SENA**

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) collaborazione tra le Forze di Polizia e le polizie locali, secondo le rispettive competenze, ai fini del controllo del territorio anche mediante l'integrazione degli interventi di emergenza».

#### 4.4

Il Governo

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «e delle eventuali attività di pattugliamento appiedato».

#### 4.12

**PARDI**

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: «ed altri operatori pubblici che cooperano allo sviluppo delle politiche di sicurezza».

#### 4.5

**BODEGA, MAZZATORTA, MAURO**

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «ed altri operatori pubblici», aggiungere le seguenti: «e privati».

#### 4.6

**BODEGA, MAZZATORTA, MAURO**

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, la seguente parola: «urbana».

#### 4.7

**BODEGA, MAZZATORTA, MAURO**

Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: «del dialogo e».

#### 4.8

**VITALI**

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le Regioni, nell'ambito delle proprie competenze, dei principi stabili dalle proprie leggi regionali in materia, quando esistenti, e nel rispetto dei principi di sussidiarietà e adeguatezza, possono stipulare accordi nelle materie di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, con i Comuni, anche in forma associata, le Province e le città metropolitane, le Prefetture e altre pubbliche amministrazioni. Le Regioni possono altresì stipulare accordi con il Ministero dell'interno nei campi di intervento di cui ai commi 1 e 2».

#### 4.9

**BODEGA, MAZZATORTA, MAURO**

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un apposito fondo per la realizzazione, sulla base di apposite convenzioni tra il Ministero dell'interno, le Regioni e gli Enti locali interessati, di iniziative per il potenziamento della sicurezza urbana e la tutela dell'ordine pubblico. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni per il riparto annuale delle risorse del fondo. Per il triennio 2010-2012, al suddetto Fondo è attribuita una dotazione di 100 milioni di euro annui; alla rideterminazione della dotazione del Fondo si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera h) della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

#### 4.10

**D'ALIA**

Al comma 3 prima delle parole: «Le Regioni» inserire le seguenti: «In base al decreto di cui al comma 01 del precedente articolo 3».

#### 4.11

**BODEGA, MAZZATORTA, MAURO**

Sostituire la rubrica con la seguente: «(Accordi in materia di politiche integrate per la sicurezza urbana)».

Art. 5

#### 5.1

**BODEGA, MAZZATORTA, MAURO**

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, di cui all'articolo 20 della legge 10 aprile 1981, n. 121 procede, con cadenza almeno annuale, al monitoraggio e all'analisi dell'attuazione delle politiche in materia di sicurezza realizzate sul territorio e alla verifica dello stato di attuazione degli accordi di cui all'articolo 4, commi 1 e 3».

#### 5.2

**BODEGA, MAZZATORTA, MAURO**

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. In relazione ai risultati riscontrati in seguito alla verifica, i soggetti che hanno stipulato gli accordi di cui all'articolo 4 adottano le iniziative necessarie al fine di conseguire il raggiungimento degli obiettivi prefissati negli accordi adottati».

#### 5.7

**PARDI**

Sopprimere il comma 3.

#### 5.3

**BODEGA, MAZZATORTA, MAURO**

Al comma 3, sostituire la parola: «*associazioni*» con la seguente: «*privati*».

#### 5.4

**BIANCO**

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«4. La Conferenza Unificata svolge un'azione complessiva di monitoraggio degli accordi attraverso un comitato tecnico paritetico composto da 3 rappresentanti designati dal Ministero dell'interno e da 3 rappresentanti designati rispettivamente uno dalle Regioni, uno dalle Province e uno dai Comuni designati dalla Conferenza Unificata».

#### 5.5

**D'ALIA**

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«4. La Conferenza Unificata svolge un'azione complessiva di monitoraggio degli accordi attraverso un comitato tecnico paritetico composto da 3 rappresentanti designati dal Ministero dell'interno e da 3 rappresentanti designati rispettivamente uno dalle Regioni, uno dalle Province e uno dai Comuni designati dalla Conferenza Unificata».

#### 5.6

**BODEGA, MAZZATORTA, MAURO**

Sostituire la rubrica con la seguente: «(Raccordo istituzionale per l'attuazione delle politiche integrate per la sicurezza urbana)».

Art. 6

#### 6.1

**BODEGA, MAZZATORTA, MAURO**

*Sostituire il comma 1 con i seguenti:*

«1. Ai fini dell'attuazione delle politiche integrate per la sicurezza urbana e conformemente al principio di leale collaborazione istituzionale, i comuni, le province, le città metropolitane, le regioni e lo Stato, anche al di fuori degli accordi di cui all'articolo 4, adottano misure volte a favorire il reciproco scambio di dati ed informazioni sulle attività di rispettiva competenza, ed in particolare sulle caratteristiche dei fenomeni criminosi che generano degrado e insicurezza.

2. Ai fini della verifica degli andamenti qualitativi e quantitativi dei fenomeni criminosi e del coordinamento dei servizi di controllo del territorio il Ministero dell'interno provvede ad identificare, con riferimento alla Polizia di Stato e all'Arma dei Carabinieri, le risorse di personale ordinariamente destinate alla sicurezza di ciascun territorio provinciale o di una regione nel suo insieme, con esclusione di quelle destinate a funzioni nazionali, di riserva o specializzate, dandone comunicazione ai presidenti delle regioni».

**Art. 7.**

Art. 7

#### 7.1

**D'ALIA**

Sopprimere l'articolo.

#### 7.2

**BIANCO, DE SENA**

Sopprimere l'articolo.

#### 7.3

Il Governo

Sopprimere l'articolo.

#### 7.4

## BODEGA, MAZZATORTA, MAURO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 7. - (Conferenza regionale sulla sicurezza integrata) – 1. Al fine di promuovere il coordinamento e la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti nel settore della sicurezza, le Regioni disciplinano l'istituzione, nel territorio di rispettiva competenza, di una Conferenza regionale sulla sicurezza integrata o di altro organismo di cooperazione cui è deputato il compito di promuovere la programmazione integrata degli interventi nel settore della sicurezza urbana, lo scambio di dati e di informazioni, la definizione di linee guida condivise.

2. Le Conferenze o gli organismi di cui al comma 1 si riuniscono con cadenza almeno annuale.

3. La composizione, le competenze e le modalità di funzionamento delle Conferenze o organismi di cui al presente articolo sono disciplinati da ciascuna Regione, garantendo un'adeguata rappresentanza a tutti i soggetti, pubblici e privati, coinvolti nelle politiche integrate di sicurezza».

Art. 8

### 8.1

## BODEGA, MAZZATORTA, MAURO

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. In coerenza con l'articolo 117, comma 2, lettera p) della Costituzione, il presente capo detta disposizioni di indirizzo rivolte agli Enti locali per l'esercizio delle funzioni fondamentali in materia di polizia locale. Le Regioni e gli Enti locali provvedono, per quanto di rispettiva competenza, all'attuazione degli indirizzi di cui al presente capo, fatta salva l'applicazione delle disposizioni individuate dall'articolo 24, comma 3 fino all'adozione di una diversa disciplina da parte delle Regioni ed Enti locali interessati».

### 8.2

## DE SENA

Al comma 1, sostituire le parole: «*l'ordinata e*» con la seguente: «*la*».

### 8.3

Il Governo

Al comma 1, sostituire le parole: «*l'ordinata e*» con la seguente: «*la*».

### 8.4

## BODEGA, MAZZATORTA, MAURO

Al comma 2, alinea, dopo le parole: «*ovvero di quello degli enti associati*», inserire le seguenti: «*o convenzionati*».

### 8.5

Il Governo

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «*polizia edilizia*», aggiungere le seguenti: «*dirette al controllo del rispetto delle norme in materia urbanistico edilizia al fine di garantire la tutela della qualità urbana e rurale*».

### 8.6

Il Governo

*Al comma 2, sostituire la lettera g), con la seguente:*

«*g) ausilio alle Forze di polizia dello Stato, previa disposizione del sindaco o del presidente della provincia, quando ne ritenga fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta dalle competenti autorità;*».

### 8.7

## DE SENA

Al comma 2, sostituire la lettera g) con la seguente: «*g) di ausilio alle forze di polizia*».

### 8.8

## INCOSTANTE

*Al comma 2, sostituire la lettera l) con la seguente:*

«*l) vigilanza e controllo relativamente ai tributi locali di competenza*».

### 8.9

## BODEGA, MAZZATORTA, MAURO

Al comma 2, lettera l), dopo le parole: «*alle attività ispettive di vigilanza*», inserire le seguenti: «*e di controllo*».

### 8.10

## DE SENA

Al comma 2, lettera m) sopprimere le parole: «*e di scorta*».

### 8.11

Il Governo

Al comma 2, lettera m), sopprimere le parole: «*e di scorta*».

## 8.12

BODEGA, MAZZATORTA, MAURO

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: «*Lo Stato e*».

Art. 9

## 9.1

Il Governo

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Le qualifiche di agente, di addetto al controllo, di addetto al coordinamento e controllo e di comandante di polizia locale sono conferite dal sindaco, dal presidente della provincia o della città metropolitana all'atto della assunzione in ruolo, previo superamento del periodo di prova».

*Conseguentemente, sopprimere il comma 2, e al comma 3 sostituire l'alinea con la seguente:*

«Il personale della polizia locale ricopre le seguenti qualifiche: ».

## 9.2

INCOSTANTE

Al comma 3, sopprimere la lettera c).

## 9.3

VITALI

Al comma 4 sostituire le parole da: «Il prefetto» fino a: «requisiti» con le seguenti: «Il sindaco e il Presidente della Provincia o il Presidente della Città Metropolitana dopo aver conferito la qualifica di agente di pubblica sicurezza, ne danno comunicazione entro 60 giorni al Prefetto, il quale procede alla verifica dei seguenti requisiti».

## 9.4

BODEGA, MAZZATORTA, MAURO

Sopprimere il comma 8.

## 9.5

BODEGA, MAZZATORTA, MAURO

Al comma 9, sostituire le parole: «Il Comandante della polizia locale» con le seguenti: «Il Comandante del Corpo della polizia locale e il Responsabile del Servizio di Polizia Locale».

## 9.6

BODEGA, MAZZATORTA, MAURO

Al comma 9, primo periodo, dopo le parole: «*verso il Sindaco*», inserire le seguenti: «*o l'Assessore da lui delegato*».

## 9.7

BODEGA, MAZZATORTA, MAURO

Al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole da: «dai superiori gerarchici» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «dai soggetti di cui sopra nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi e dei regolamenti locali».

## 9.8

BODEGA, MAZZATORTA, MAURO

Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: «*e dal regolamento del corpo*» con le seguenti: «*, dal regolamento del corpo e dai regolamenti locali*».

## 9.9

BODEGA, MAZZATORTA, MAURO

Al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di favorire lo svolgimento delle funzioni operative sul territorio, le attività amministrative connesse allo svolgimento dei compiti di Polizia Locale sono svolte dal personale amministrativo degli Enti locali, salvo che le attività siano immediatamente correlate alle violazioni accertate».

Art. 10

## 10.1

BODEGA, MAZZATORTA, MAURO

Al comma 2, dopo le parole: «nell'esercizio delle funzioni di competenza,», inserire le seguenti: «inclusa la potestà regolamentare di cui all'articolo 117, comma 6 della Costituzione, disciplinano,».

## 10.2

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 2, sostituire le parole: «*del servizio*», con le seguenti: «*dei dipendenti servizi*».

## 10.3

Il Governo

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «polizia locale» inserire le seguenti: «*, in funzione di ufficiale o agente di polizia giudiziaria, nei limiti di cui all'articolo 57, comma 1, lettera b-bis), e comma 2, lettera b), del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 25, comma 2*».

## 10.7

PARDI

Sopprimere il comma 5.

## 10.4

DE SENA

Al comma 7, sostituire le parole: «*quelle nazionali*» con le seguenti: «*le Forze di polizia*».

## 10.5

Il Governo

Al comma 7, sostituire le parole: «*quelle nazionali*», con le seguenti: «*le Forze di polizia*».

## 10.6

BODEGA, MAZZATORTA, MAURO

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Nell'esercizio delle attività derivanti dagli accordi di cui all'articolo 4 o per specifiche indagini, i limiti territoriali di esercizio delle funzioni di Polizia locale nel territorio di competenza dell'ente o degli enti associati possono essere superati».

Art. 11

## 11.1

BODEGA, MAZZATORTA, MAURO

Sopprimere il comma 2.

Art. 12

## 12.12

PARDI

Al comma 1, alinea, premettere le seguenti parole: «*Ferme restando le competenze previste dall'articolo 11*».

## 12.1

INCOSTANTE

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «*polizia amministrativa locale*» inserire le seguenti: «*, ferme restando le competenze di cui all'articolo 11 della presente legge,*».

## 12.13

PARDI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

## 12.2

INCOSTANTE

Al comma 1, lettera b) dopo le parole: «*Corpi di polizia locale*» inserire le seguenti: «*presso i Comuni, le province e le città metropolitane*».

## 12.14

INCOSTANTE

Al comma 1, lettera b) dopo la parola: «*locale*» inserire le seguenti: «*presso i Comuni, le province e le città metropolitane*».

## 12.3

D'ALIA

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «*per la costituzione del corpo stesso, che*» inserire le seguenti: «*ad eccezione delle Unioni di Comuni*».

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1 lettera b), sostituire la parola: «*quindici*» con la seguente: «*dieci*».

## 12.4

BIANCO

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «*per la costituzione del corpo stesso, che*», inserire le seguenti: «*ad eccezione delle Unioni di Comuni*».

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, lettera b), sostituire la parola: «*quindici*» con la seguente: «*dieci*».

## 12.5

BODEGA, MAZZATORTA, MAURO

Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «*che non può comunque essere inferiore a quindici operatori, escluso il Comandante*».

## 12.6

BODEGA, MAZZATORTA, MAURO

Al comma 1, lettera d), sopprimere il seguente periodo: «*Le uniformi devono essere tali da escludere la stretta somiglianza con le uniformi delle Forze di polizia dello Stato*».

## 12.7

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) la formazione e l'aggiornamento professionale del personale neo assunto e di quello già in servizio, mediante strutture formative regionali o interregionali di polizia locale alla cui costituzione e funzionamento collabora il Prefetto della provincia».

## 12.8

BODEGA, MAZZATORTA, MAURO

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: «, mediante la costituzione di strutture formative regionali o interregionali di polizia locale».

## 12.9

BODEGA, MAZZATORTA, MAURO

Sopprimere il comma 2.

## 12.10

D'ALIA

Al comma 3, sostituire le parole: «*Conferenza delle regioni e delle province autonome*» con le seguenti: «*Conferenza Unificata*».

## 12.11

BIANCO

Al comma 3, sostituire le parole: «*Conferenza delle regioni e delle province autonome*» con le seguenti: «*Conferenza Unificata*».

## Art. 13

### 13.1

D'ALIA

Al comma 1, dopo le parole: «le Regioni» inserire la seguente: «incentivano».

Conseguentemente sopprimere i commi 2 e 3.

### 13.2

BIANCO

Al comma 1, dopo le parole: «le Regioni» inserire la seguente: «incentivano».

Conseguentemente sopprimere i commi 2 e 3.

### 13.3

Il Governo

Apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1, dopo le parole: «in forma associata» aggiungere, in fine, le seguenti: «, fatto salvo quanto previsto dal comma 3-bis»;

dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le funzioni della polizia locale sono obbligatoriamente esercitate in forma associata da parte dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.».

### 13.4

BODEGA, MAZZATORTA, MAURO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «*ovvero la realizzazione di altre forme di gestione associata del servizio*,».

### 13.5

BODEGA, MAZZATORTA, MAURO

Sopprimere i commi 2 e 3.

## Art. 14

### 14.1

D'ALIA

Sopprimere l'articolo.

### 14.2

INCOSTANTE, DE SENA, BIANCO

Sopprimere l'articolo.

### 14.5

PARDI

Sopprimere l'articolo.

### 14.3

BODEGA, MAZZATORTA, MAURO

Al comma 1, sopprimere le parole: «Gli enti locali diversi dai Comuni, dalle Province e dalle Città Metropolitane, nonché».

#### 14.4

Il Governo

Al comma 1 sopprimere le parole: «, gli enti di gestione dei parchi e delle riserve naturali regionali, di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394,».

Art. 15

#### 15.1

##### INCOSTANTE

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 15. - (*Elenchi di evidenza pubblica dei Comandanti di corpo*). – 1. Le Regioni provvedono all'istituzione e all'aggiornamento degli elenchi regionali di evidenza pubblica dei Comandanti dei corpi di polizia locale di cui all'articolo 9, comma 1, e degli idonei allo svolgimento della funzione.

2. L'incarico di comandante di corpo, individuato ai sensi della vigente normativa per l'accesso al pubblico impiego, può essere attribuito solo a personale di comprovata formazione ed esperienza all'interno della polizia locale con riferimento ai compiti specifici affidati, scelto tra coloro che sono inseriti negli elenchi di cui al comma 1.

3. L'idoneità di cui al comma 1 si consegue previo superamento di uno specifico corso formativo organizzato dalle Regioni e disciplinato dalla Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

4. In sede di prima applicazione sono considerati idonei e sono iscritti all'elenco di cui al comma 1 a semplice richiesta degli stessi:

a) i comandanti dei corpi di polizia municipale di cui all'articolo 7 comma 1 della legge 7 marzo 1986, n. 65 in servizio al momento della approvazione della presente legge, ovvero che lo sono stati precedentemente per almeno 1 anno consecutivo;

b) i dirigenti di polizia locale inquadrati nella relativa pianta organica che svolgono o hanno svolto le funzioni di cui agli articoli 3 e 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65».

#### 15.2

Il Governo

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 15. - (*Albi dei comandanti*). – 1. Le regioni istituiscono entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge l'albo dei comandanti dei corpi di polizia locale, determinando, previo confronto con le organizzazioni sindacali rappresentative, i criteri per la qualificazione e per l'accesso a detto profilo.

2. Le regioni riconoscono reciprocamente i rispettivi albi dei comandanti».

#### 15.3

##### BODEGA, MAZZATORTA, MAURO

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. Il Comando del Corpo o la responsabilità del Servizio di Polizia locale è affidata a personale di comprovata professionalità ed esperienza maturata all'interno dei Corpi e dei Servizi di Polizia locale o all'interno delle Forze di Polizia dello Stato».

Art. 16

#### 16.1

##### D'ALIA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 16. - (*Ausiliari di polizia amministrativa in materia ambientale*). – 1. I comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia ambientale e di tutela dell'igiene urbana a dipendenti comunali o delle società di gestione dei servizi di igiene del territorio o di raccolta, smaltimento e trattamento dei rifiuti solidi urbani, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nei casi di infrazione alle norme dei regolamenti o delle ordinanze comunali ed all'articolo 192 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. Al personale di cui al comma 1 sono attribuite le funzioni di prevenzione ed accertamento nelle violazioni con l'efficacia di cui agli articoli 2699 e 2700 del codice civile.

3. La qualifica, di cui al comma 1, è attribuita con provvedimento nominativo, con rilascio di apposita tessera di riconoscimento, previo superamento di un esame di qualificazione, a personale in possesso dei requisiti della scuola dell'obbligo, della idoneità fisica per svolgere la funzione e dell'accertamento dell'assenza di precedenti o pendenze penali analoghi a quelli richiesti per il personale comunale.

4. Per il servizio di pulizia meccanica delle strade, al personale di cui al comma 1 può essere conferita anche la competenza ad accertare le violazioni in materia di divieto di sosta istituito temporaneamente e di rimozione dei veicoli ove prevista, a norma dell'articolo 7, comma 1, del

decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, in strade o tratti di strade per esigenze di pulizia, ovvero nel caso di cui al comma 2, lettera n) dell'articolo 158 dello stesso decreto.

5. Il personale di cui al presente articolo dipende operativamente dal Comando della polizia locale».

## **16.2**

### **BIANCO**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 16. - (Ausiliari di polizia amministrativa in materia ambientale). – 1. I comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia ambientale e di tutela dell'igiene urbana a dipendenti comunali o delle società di gestione dei servizi di igiene del territorio o di raccolta, smaltimento e trattamento dei rifiuti solidi urbani, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nei casi di infrazione alle norme dei regolamenti o delle ordinanze comunali ed all'articolo 192 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. Al personale di cui al comma 1 sono attribuite le funzioni di prevenzione ed accertamento delle violazioni con l'efficacia di cui agli articoli 2699 e 2700 del codice civile.

3. La qualifica, di cui al comma 1, è attribuita con provvedimento nominativo, con rilascio di apposita tessera di riconoscimento, previo superamento di un esame di qualificazione, a personale in possesso dei requisiti della scuola dell'obbligo, della idoneità fisica per svolgere la funzione e dell'accertamento dell'assenza di precedenti o pendenze penali analoghi a quelli richiesti per il personale comunale.

4. Per il servizio di pulizia meccanica delle strade, al personale di cui al comma 1 può essere conferita anche la competenza ad accertare le violazioni in materia di divieto di sosta istituito temporaneamente e di rimozione dei veicoli ove prevista, a norma dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, in strade o tratti di strade per esigenze di pulizia, ovvero nel caso di cui al comma 2, lettera n) dell'articolo 158 dello stesso decreto.

5. Il personale di cui al presente articolo dipende operativamente dal Comando della polizia locale».

## **16.3**

### **BODEGA, MAZZATORTA, MAURO**

Al comma 2, sopprimere il primo periodo.

## **16.4**

### **D'AMBROSIO LETTIERI**

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I requisiti e le attività del personale appartenente alle società di gestione dei parcheggi sono disciplinati da apposito regolamento del comando della polizia municipale, da adottarsi entro due mesi dell'entrata in vigore della presente legge».

## **16.0.1**

### **BODEGA, MAZZATORTA, MAURO**

*Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:*

#### **«Art. 16-bis.**

(Funzioni ausiliarie di polizia amministrativa locale)

1. Le Regioni promuovono l'esercizio di funzioni ausiliarie di polizia amministrativa locale mediante l'uso di istituti di vigilanza privata ovvero di personale volontario dotato di adeguata copertura assicurativa e formazione per funzioni di vigilanza, finalizzate unicamente ad attivare gli organi di polizia locale o le forze dell'ordine competenti per territorio.

2. Il personale coinvolto nelle funzioni ausiliarie di cui al comma 1 opera sulla base delle indicazioni del responsabile del servizio di polizia locale.

3. All'articolo 3, comma 42 della legge 15 luglio 2009, n. 94, le parole: "a carico della finanza pubblica" sono sostituite dalle seguenti: "a carico del bilancio dello Stato"».

#### **Art. 17**

## **17.1**

Il Governo

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 17. - (Armamento del personale della polizia locale). – 1. Il personale della polizia locale, al quale è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza, porta senza licenza le armi di cui è dotato in relazione al tipo di servizio, secondo le modalità disciplinate con decreto del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono stabiliti:

- a) i requisiti fisici, psichici ed attitudinali richiesti per l'affidamento delle armi;
- b) il numero e la tipologia delle armi in dotazione;
- c) i casi di divieto di detenzione delle armi;
- d) le modalità di tenuta e custodia delle armi;
- e) i criteri per l'addestramento all'uso delle armi presso i poligoni autorizzati;
- f) l'armamento e gli strumenti di autodifesa destinati alla dotazione di reparto della polizia

locale».

#### **17.2**

**VITALI**

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Il personale appartenente alla polizia locale al quale è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza porta le armi di cui è dotato nel territorio del territorio della Regione in cui si trova l'ente presso il quale presta servizio, nonché, limitatamente alle esigenze di servizio, anche fuori da tale territorio».

#### **17.3**

**INCOSTANTE**

Sopprimere l'ipotesi A).

#### **17.6**

**PARDI**

*Sopprimere l'ipotesi A).*

*Conseguentemente, all'ipotesi B), sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Gli operatori di polizia locale possono essere dotati di strumenti di autotutela che non siano classificati come armi».

#### **17.4**

**BODEGA, MAZZATORTA, MAURO**

All'ipotesi B), al comma 1, dopo le parole: «dell'ente o degli enti associati», aggiungere le seguenti: «secondo quanto stabilito dai regolamenti locali ovvero, in mancanza,».

#### **17.5**

**BODEGA, MAZZATORTA, MAURO**

All'ipotesi B), al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'addestramento, l'assegnazione in uso e le modalità di impiego degli strumenti di autotutela sono demandati al Comandante del Corpo o al Responsabile del Servizio di Polizia Locale».

Art. 18

#### **18.1**

Il Governo

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente, sopprimere il comma 4 dell'articolo 24.*

Art. 19

#### **19.1**

**BODEGA, MAZZATORTA, MAURO**

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: «Le Regioni provvedono all'istituzione di un numero unico regionale a tre cifre per l'accesso alle sale operative delle polizie locali e ne disciplinano l'utilizzo».

#### **19.2**

Il Governo

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «*Forze di polizia*» con le seguenti: «*polizie locali*».

Art. 20

#### **20.1**

Il Governo

Sopprimere l'articolo.

#### **20.2**

**INCOSTANTE, VITALI**

Sopprimere l'ipotesi A).

#### **20.4**

**PARDI**

*Sopprimere l'ipotesi A).*

*Conseguentemente, sostituire l'ipotesi B), con la seguente:*

«ipotesi B):

1. Il rapporto di lavoro del personale di polizia locale è disciplinato dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, nell'ambito del comparto di riferimento viene istituita una apposita sezione nella quale definire gli istituti economici e normativi peculiari per la polizia locale. In sede di contrattazione nazionale possono essere utilizzate fonti di finanziamento aggiuntive derivanti da entrate a specifica destinazione.

3. Il contratto nazionale disciplina le modalità specifiche per la contrattazione integrativa relativa ai corpi intercomunali».

### **20.3**

**BODEGA, MAZZATORTA, MAURO**

All'ipotesi B), al comma 4, sostituire le parole da: «la contrattazione integrativa per la polizia locale» fino alla fine del periodo con le seguenti: «la contrattazione integrativa per la polizia locale definisce una quota di salario accessorio, anche utilizzando fonti di finanziamento aggiuntive derivanti da entrate a specifica destinazione».

Art. 21

### **21.1**

Il Governo  
Sopprimere l'articolo.

Art. 22

### **22.1**

Il Governo

*Sostituire l'articolo 22 con il seguente:*

«Art. 22. – (Accesso della polizia locale alle banche dati del Ministero dell'Interno, del Pubblico Registro Automobilistico e della Direzione Generale della Motorizzazione Civile). – 1. All'articolo 16-*quater* del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Disposizioni relative ai servizi di polizia stradale della polizia locale";

b) il comma 1, è sostituito dal seguente:

"1. Il personale della polizia locale addetto ai servizi di polizia stradale, qualora in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, accede ai sistemi informativi automatizzati del pubblico registro automobilistico e della Direzione generale della motorizzazione civile e può accedere allo schedario dei veicoli rubati e allo schedario dei documenti d'identità rubati o smarriti, nonché, quando procede al controllo ed all'identificazione delle persone, alle informazioni relative ai provvedimenti di ricerca o di rintraccio delle persone fisiche, contenuti nel Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, in deroga a quanto previsto dal successivo articolo 9 della legge 121.";

c) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1.1. Il personale della polizia locale dei Comuni, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza può altresì accedere alle informazioni concernenti i permessi di soggiorno rilasciati e rinnovati, in relazione a quanto previsto dall'articolo 54, comma 5-*bis*, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.".

2. I collegamenti, anche a mezzo della rete informativa telematica dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), per l'accesso ai dati ed alle informazioni di cui all'articolo 16-*quater* del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito dalla legge 19 marzo 1993, n. 613, conseguenti alle modifiche di cui al comma 1, lettera b), sono effettuati con le modalità stabilite con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti l'ANCI e l'Unione province d'Italia (UPI). I collegamenti relativi all'accesso del personale della polizia locale delle Province ai sistemi informativi automatizzati del pubblico registro automobilistico e della Direzione generale della motorizzazione civile sono effettuati con le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l'UPI e l'Automobile club d'Italia.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono apportate le occorrenti modificazioni al regolamento previsto dall'articolo 11, primo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378».

### **22.2**

**BODEGA, MAZZATORTA, MAURO**

*Sostituire la rubrica del Capo III con la seguente:*

«NORME DI INDIRIZZO IN MATERIA DI SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE».

## 22.0.1

BODEGA, MAZZATORTA, MAURO

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

### «Art. 22-bis.

(Potere di fermo di polizia giudiziaria)

1. All'articolo 349, comma 4 del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: "sufficienti elementi per ritenerne la falsità", inserire le seguenti: "ovvero opponga resistenza allo svolgimento dell'attività finalizzata all'accertamento dei fatti";

b) le parole: "non oltre le dodici ore ovvero, previo avviso anche orale al pubblico ministero, non oltre le ventiquattro ore" sono sostituite con le seguenti: "non oltre le ventiquattro ore ovvero, previo avviso anche orale al pubblico ministero, non oltre le quarantotto ore".

2. Le disposizioni di cui all'articolo 349 del codice di procedura penale si applicano anche alla Polizia locale, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria.

3. Ai fini di cui al comma 2, gli Enti locali possono autorizzare la destinazione di specifici locali interni alle sedi della Polizia locale alle procedure di identificazione di cui all'articolo 349, comma 4 del codice di procedura penale».

## 22.0.2

VICARI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

### «Art. 22-bis.

1. Al fine di coprire la vacanza di 510 posti nei ruoli dei Commissari della Polizia di Stato, il Ministero dell'Interno dovrà bandire, entro tre mesi dalla data di emanazione del presente provvedimento, un concorso straordinario per soli titoli, secondo le modalità indicate nei seguenti commi.

2. Il personale del ruolo degli ispettori proveniente dal 1° corso straordinario Ispettori della Polizia di Stato che riveste la qualifica di «Ispettore Superiore Sostituto Ufficiale di P.S. Sostituto Commissario», munito del prescritto titolo di diploma di laurea magistrale, in giurisprudenza o in scienze politiche è inquadrato "ope legis" nella qualifica di Vice Questore Aggiunto del ruolo dei Commissari. Per il predetto personale l'eventuale corso di perfezionamento dovrà essere di durata non superiore ai due mesi.

3. Il personale del ruolo degli ispettori proveniente dal 1° corso straordinario Ispettori della Polizia di Stato che riveste la qualifica di "Ispettore Superiore Sostituto Ufficiale di PS Sostituto Commissario", munito del titolo di diploma di scuola media superiore è inquadrato "ope legis" nella qualifica di Commissario Capo del ruolo dei Commissari. Per il predetto personale l'eventuale corso di perfezionamento dovrà essere di durata non superiore ai quattro mesi.

4. L'inquadramento nei ruoli direttivi della Polizia di Stato, dovrà avvenire sulla base dell'anzianità di servizio maturata, dei riconoscimenti ottenuti, delle note di qualifiche annuali riportate, dei titoli posseduti e degli incarichi svolti. In considerazione della mancata istituzione del ruolo direttivo speciale previsto dal decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, l'anzianità nel ruolo direttivo avrà decorrenza esclusivamente giuridica e non economica, da questa data per coloro che sono in possesso del diploma di laurea. Per il restante personale l'anzianità di servizio esclusivamente giuridica e non economica sarà computata al 50 per cento a partire dalla medesima data.

5. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 3, 4 pari a 1 milione di euro per l'anno 2010, e a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione percentuale lineare uniforme delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero. Dalle predette riduzioni sono escluse le spese indicate nell'articolo 60, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

6. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della difesa provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della difesa, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma "Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio" della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle

finanze riferisce inoltre senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo.».

### **22.0.3**

#### **VICARI**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 22-bis.**

1. Alla Tabella n. 2 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298 è apportata la seguente modifica: "in corrispondenza della colonna 4, denominata 'Promozione ad anzianità', la cifra: "12" è sostituita dalla seguente: "7".

2. Al fine di preservare l'armonico sviluppo del ruolo, l'anzianità di grado degli ufficiali promossi ai gradi di "maggiore" e "capitano" in applicazione della presente legge, sarà eventualmente rideterminata in considerazione del maggiore tempo trascorso nei gradi di "tenente" e "capitano" per effetto delle disposizioni abrogate di cui alla tabella n. 2 allegata al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, paria 1 milione di euro per l'anno 2010, e a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione percentuale lineare uniforme delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero. Dalle predette riduzioni sono escluse le spese indicate nell'articolo 60, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

4. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della difesa provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della difesa, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma "Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio" della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce inoltre senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo».

Art. 23

### **23.1**

Il Governo

Sopprimere l'articolo.

### **23.2**

#### **BODEGA, MAZZATORTA, MAURO**

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, il Fondo per le politiche integrate di sicurezza urbana. Per la dotazione del fondo di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

Consequentemente, al comma 2, sostituire la parola: «tre» con la seguente: «cento».

Art. 24

### **24.1**

#### **BODEGA, MAZZATORTA, MAURO**

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 5, all'articolo 9, comma 6 e comma 10, secondo periodo, all'articolo 10, comma 6 e comma 9, all'articolo 12, comma 1, lettera b) (limitatamente alle parole: »individuandone i requisiti, fra i quali anche il numero minimo di operatori necessari per la costituzione del corpo stesso, che non può comunque essere inferiore a quindici operatori, escluso il Comandante«), all'articolo 13, comma 2 e comma 3, all'articolo 15, comma 2 (limitatamente alle parole: » scelto tra coloro che sono inseriti negli elenchi di cui al comma 1«), comma 3 e comma 4, all'articolo 16, comma 2, all'articolo 17, commi 2 e 3, all'articolo 18, comma 2, all'articolo 19, commi 1 e 2, secondo periodo, e all'articolo 24; commi 3, 4, 5, 6 e 7 della presente legge si applicano fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni adottate dalle Regioni ai sensi del comma 1, nonché degli ulteriori regolamenti adottati dagli Enti locali ai sensi dell'articolo 10, comma 2».

## 24.2

### INCOSTANTE

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. Le previsioni di cui all'articolo 15 si applicano a partire dalla conclusione del primo corso formativo di cui al comma 3 del medesimo articolo».

Art. 25

## 25.1

Il Governo

*Apportare le seguenti modificazioni:*

– *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Le disposizioni di cui alla legge 7 marzo 1986, n. 65, nelle materie appartenenti alla legislazione regionale, continuano ad applicarsi, in ciascuna Regione, fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali. Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11 e 12 della legge 7 marzo 1986, n. 65, sono abrogati»;

– *al comma 2, lettera a), capoverso b-bis), dopo le parole: «polizia locale» aggiungere, in fine, le seguenti: «, nei limiti delle proprie attribuzioni e del territorio dell'ente di appartenenza, nonché, quando necessario per l'espletamento delle medesime attribuzioni, anche fuori da tale territorio»;*

– *al comma 5, sopprimere la lettera a);*

– *sopprimere il comma 7.*

Consequentemente all'articolo 8, sopprimere il comma 5.

## 25.2

### VITALI

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«6-bis. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il personale delle polizie locali viene escluso dall'obbligo di cui all'articolo 55-*novies* del decreto legislativo 165/2001».

## Tit. 1

### BODEGA, MAZZATORTA, MAURO

*Sostituire il titolo con il seguente: «Norme di indirizzo in materia di politiche integrate per la sicurezza urbana».*